

Ures



CITTA' DI BAGHERIA

PROVINCIA
DI PALERMO

Deliberazione della Giunta Municipale

DELIBERAZIONE N. 67

del 02/03/17 / ORE 13.25

Oggetto: Trasferimento dal Comune di Casteldaccia del lavoratore impegnato in attività socialmente utili, -Asu-, Sig.ra A. F. Approvazione schema di convenzione .

INTERVENUTI

Presidente: _____

Componenti:

	P.	A.	FIRMA	
Cinque Patrizio	X		SINDACO - PRESIDENTE <i>Patrizio Cinque</i>	Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell'ufficio Ragioneria Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Atanasio Fabio		X	Vice Sindaco //////	Impegno definitivo ed attestato di disponibilità della Ragioneria Esercizio _____ Cap. _____ Interv. _____
Maggiore Laura	X		Assessore <i>Maggiore Laura</i>	Disponibilità € _____ Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Aiello Romina		X	Assessore //////	Osservazioni della Segreteria: _____ _____ Li, _____
Tomasello Alessandro	X		Assessore <i>Tomasello Alessandro</i>	Il Segr. G.le _____
Puleo Maria	X		Assessore <i>Maria Puleo</i>	
Baiamonte Gaetano	X		Assessore <i>Baiamonte Gaetano</i>	

L'Assessore proponente Il proponente e relatore della proposta Il dirigente di Settore Il Segretario Generale

Il Sindaco - Pres. Con la partecipazione del Segretario Generale _____, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE
Donna Maria Puleo

Prot. gen. n. 14526 del 28 FEB. 2017

L'Assessore al Personale sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta:

Vista l'istanza prot. N. 54843 dell'11.08.2016 con la quale la Sig.ra A. F., nata a il e residente a via n. , in atto utilizzata presso il Comune di Casteldaccia in attività socialmente utili ai sensi della Circolare assessoriale n. 331/1999, ha chiesto il trasferimento presso il Comune di Bagheria;

Vista la deliberazione di G.M. n. 13 del 13.02.2017, con la quale il Comune di Casteldaccia, ha concesso, alla predetta lavoratrice, il nulla osta per il trasferimento presso il Comune di Bagheria.

Preso atto che con deliberazione di G.M. n. 1 del 04/01/2017 è stata approvata la prosecuzione fino al 31/12/2017 delle attività socialmente utili di n. 15 lavoratori in atto utilizzati da questo Ente;

Visto il Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, recante "Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili in attuazione della delega conferita dall'art.45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144";

Visto l'articolo 1, del citato decreto, che consente, tra l'altro, agli Enti utilizzatori di soggetti impegnati nelle attività socialmente utili di trasferire gli stessi, previa richiesta scritta, presso altri Enti Pubblici attraverso lo strumento di apposite Convenzione;

Visto l'allegato schema di convenzione, predisposto dall'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che si provvederà alla copertura dell'intero di svolgimento delle prestazioni, gli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile contro terzi a favore del soggetto da utilizzare;

Ritenuto pertanto di dovere accogliere l'istanza di mobilità, presso questo Ente, avanzata dalla lavoratrice asu Sig.ra A. F., dando atto che il trasferimento avrà efficacia a seguito dell'approvazione della Commissione regionale per l'impiego della Sicilia.

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO il D.lgs. 81/2000;

PROPONE

1. Approvare le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte ai sensi dell'art. 3 L.R. 10/1991.
2. Accogliere la richiesta di mobilità per il trasferimento, presso questo Comune, della Sig.ra A. F., nata a il e residente a Via n. in atto utilizzata dal Comune di Casteldaccia in attività socialmente utili;
3. Approvare l'allegato schema di convenzione, da stipulare con il Comune di Casteldaccia, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Dare atto che il trasferimento avrà efficacia a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Regionale per l'Impiego della Sicilia presso il Dipartimento Regionale del Lavoro - Servizio ASU e Workfare - Politiche per il Precariato.
5. Dare atto che si provvederà alla copertura dell'intero di svolgimento delle prestazioni, gli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile contro terzi a favore del soggetto da utilizzare;
6. Dare mandato al Responsabile della Direzione II -Affari Generali e Risorse Umane - di predisporre gli atti consequenziali.

L'Assessore alle Risorse Umane
Dott.ssa M. Laura Maggiore

Maria Laura Maggiore

CONVENZIONE
PER IL TRASFERIMENTO DI LAVORATORI DA IMPEGNARE
IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, in _____, nei
locali _____,

TRA

L'Ente COMUNE DI CASTELDACCIA

Rappresentato dal Sig. SPATAFORA FABIO in qualità di SINDACO

E

L'Ente COMUNE DI BAGHERIA

Rappresentato dal Sig. CINQUE PATRIZIO in qualità di SINDACO

PREMESSO

che l'art.1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, mentre da un lato, definisce la categoria degli enti utilizzatori, facendo espresso rinvio all'art.3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, dall'altro, consente agli stessi in quanto già promotori o gestori di attività progettuali di lavori socialmente utili - approvate ai sensi del decreto legislativo n.468/97 e prorogate ai sensi della legge n.144/99 - la prosecuzione delle attività socialmente utili, in corso alla data del 31 dicembre 1999, e promosse sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.1, comma 2, del decreto legislativo n.468/97, finanziate con le risorse del fondo nazionale per l'occupazione;

che la predetta norma, al fine di ampliare le opportunità di sbocco occupazionale, oltre a consentire ai predetti enti la prosecuzione delle attività, concede agli stessi la possibilità di:

- ✓ trasferire i soggetti impegnati in attività socialmente utili ad altri enti, purché ricompresi tra quelli di cui all'art.3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, per lo svolgimento di attività anche diverse da quelle originarie, attraverso lo strumento convenzionale. In tale ipotesi, per esigenze di sistematicità con la fattispecie di cui all'art.1, comma 2, gli oneri sono a carico dell'ente subentrante nell'utilizzo, salvo diversa previsione stabilita in convenzione;
- ✓ ovvero di impegnare i soggetti in attività diverse da quelle originariamente oggetto dei progetti, purché rientranti tra quelle indicate nel successivo articolo 3 del decreto in parola.

che nelle ipotesi di trasferimento di soggetti e di mutamento di attività, vanno osservate le procedure previste dall'art.5, comma 3, del decreto legislativo n.81/2000;

che nell'ambito della Regione siciliana, nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e del mercato del lavoro, gli enti utilizzatori rimetteranno le deliberazioni inerenti il trasferimento di soggetti e di mutamento di attività alla Commissione regionale per l'impiego, che si avvarrà del

supporto tecnico professionale del Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro;

che la nota di indirizzo statale, rimessa con missiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale per l'impiego prot. n°187/SDGI/00 del 21 aprile 2000, e la determinazione della Commissione regionale per l'impiego, resa nella seduta del 10 maggio 2000, evidenzia, comunque, che i soggetti non rientranti nelle previsioni del decreto legislativo n.81/2000, come i soggetti prioritari di cui alle leggi regionali n.85/95 e n.24/96, in quanto parzialmente finanziati con risorse del fondo nazionale per l'occupazione, possono continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, in base alla normativa dettata dal predetto decreto legislativo in attesa degli interventi normativi regionali in materia;

che al finanziamento dell'assegno si provvede con le risorse all'uopo destinate dal bilancio regionale ai sensi dell'art.12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85, mentre gli oneri assicurativi e l'importo integrativo sono a carico dell'ente utilizzatore;

(Oppure)

che al finanziamento dell'assegno si provvede con le risorse all'uopo destinate dal bilancio regionale per i soggetti provenienti da progetti promossi ai sensi della circolare assessoriale n. 331/99, mentre gli oneri assicurativi e l'importo integrativo sono a carico dell'ente utilizzatore;

(Oppure)

che al finanziamento dell'assegno si provvede con le risorse all'uopo destinate dal bilancio regionale per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. 31 marzo 2001, n° 2, mentre gli oneri assicurativi e l'importo integrativo sono a carico dell'ente utilizzatore;

che in data 20 dicembre 1999 è stata sottoscritta una convenzione ai sensi dell'art.45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n.144, tra l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nell'individuare talune azioni di politica attiva del lavoro volte alla stabilizzazione occupazionale e di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, destina dette azioni, e le relative risorse del fondo nazionale per l'occupazione:

- prioritariamente, ai soggetti utilizzati in lavori socialmente utili che hanno conseguito una permanenza nei progetti di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1998 o che hanno maturato la suddetta permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi dell'art.45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n.144;
- ai soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n.85, e successive modifiche ed integrazioni, rientranti nel regime transitorio, così come definito dall'art.9 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18, in quanto i predetti lavoratori sono stati utilizzati in progetti di lavori socialmente utili, parzialmente finanziati con risorse del fondo nazionale per l'occupazione ed approvati ai sensi dell'art.1 della legge 28 novembre 1996, n.608, e del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468;
- ai soggetti in attività socialmente utili in base a progetti finanziati dagli enti di cui all'art.11, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468;
- ai lavoratori in mobilità ed in cassa integrazione salariale;
- ai disoccupati o inoccupati;
- ai soggetti in condizioni di svantaggio individuale e/o nei confronti del mercato del lavoro;

che il lavoratore A. F. utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente COMUNE DI CASTELDACCIA, con il titolo di studio di

DIPLOMA I.S.G.F. ha rassegnato la disponibilità ad essere trasferito/a presso l'Ente COMUNE DI BAGHERIA;

che l'Ente cedente COMUNE DI CASTELDACCIA intende assumere l'impegno a non continuare ad utilizzare il soggetto suddetto ed avvalendosi della facoltà concessa dalla norma di cui al comma 2, articolo 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, di trasferire lo stesso presso l'Ente COMUNE DI BAGHERIA che ne assume tutti gli obblighi e responsabilità, come dalla presente Convenzione, da trasmettere nei termini previsti dall'art.5, comma 3, del decreto, alla Commissione regionale per l'impiego;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il lavoratore Sig. A [REDACTED] F [REDACTED] impegnato in attività socialmente utili presso l'Ente COMUNE DI CASTELDACCIA con il titolo di studio DIPLOMA I.S.G.F., viene trasferito presso l'Ente COMUNE DI BAGHERIA che si impegna ad utilizzare il predetto soggetto in attività socialmente utili. Il predetto lavoratore sarà impegnato a supporto delle attività istituzionali dell'Ente.
2. Il lavoratore sarà utilizzato in attività uguali (oppure diverse) a quelle oggetto del progetto LSU originariamente deliberato e attuato, e precisamente in attività di supporto ai compiti istituzionali dell'Ente con il titolo di studio di avviamento all' originario progetto LSU.
3. L'Ente COMUNE DI BAGHERIA si impegna ad attuare nei confronti del lavoratore una delle misure di fuoriuscita dal bacino dei L.S.U. previste dalla Legge Regionale 26 novembre 2000, n. 24.
4. L'Ente COMUNE DI BAGHERIA si impegna, altresì, a coprire, per l'intero periodo dello svolgimento delle prestazioni, gli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi, a favore del soggetto da utilizzare.
5. La presente convenzione avrà efficacia a seguito dell'approvazione della Commissione regionale per l'impiego della Sicilia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Casteldaccia
Ing. Fabio Spatafora

Il Sindaco di Bagheria
Dott. Patrizio Cinque

Il Responsabile della Direzione 2 esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell'art.12 L.R. n. 30/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione in oggetto

Data _____

Il Responsabile della Direzione 2

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta avente per oggetto "Trasferimento dal Comune di Casteldaccia del lavoratore impegnato in attività socialmente utili Asu Sig.ra A [REDACTED] F [REDACTED] . Approvazione schema di convenzione.

Ritenuto opportuno approvare la proposta di delibera sopracitata;

Visto il parere di competenza espresso in merito;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. Approvare le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte ai sensi dell'art. 3 L.R. 10/1991.
2. Accogliere la richiesta di mobilità per il trasferimento, presso questo Comune, della Sig.ra A [REDACTED] F [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] Via [REDACTED] n. [REDACTED], in atto utilizzata dal Comune di Casteldaccia in attività socialmente utili;
3. Approvare l'allegato schema di convenzione, da stipulare con il Comune di Casteldaccia, che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;
4. Dare atto che il trasferimento avrà efficacia a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Regionale per l'Impiego della Sicilia presso il Dipartimento Regionale del Lavoro – Servizio ASU e Workfare – Politiche per il Precariato.
5. Dare atto che si provvederà alla copertura dell'intero di svolgimento delle prestazioni, gli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile contro terzi a favore del soggetto da utilizzare;
6. Dare mandato al Responsabile della Direzione II –Affari Generali e Risorse Umane – di predisporre gli atti conseguenziali.

Ed inoltre

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il sopradescritto provvedimento

Con votazione unanime e palese

DICHIARA

Il presente provvedimento **immediatamente esecutivo.**

CC 07/2017

Bianchi PB

L'Assessore Anziano

Il Sindaco

Fotaro Cg

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alessi Eugenio

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 03 MAR. 2017, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it – Sez. Albo Pretorio “on line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art.124, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 03 MAR. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale
Dott. Alessi Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it- Sez. Albo Pretorio “on line”, per quindici giorni consecutivi:

dal 03 MAR. 2017 al 18 MAR. 2017

Il Segretario Generale

L'Incaricato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 02 MAR. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale
Dott. Alessi Eugenio